

nuti ai fini di una comprensione il più possibile esatta e oggettiva della condizioni economiche di un dato territorio e in un dato periodo di tempo, della consistenza demografica e della composizione sociale della popolazione, delle classi e dei ceti di essa, elementi tutti dai quali è evidente che deriva una miglior conoscenza della stessa vita politica del complesso sociale preso in esame. Tali il metodo e i risultati perseguiti da tale nuovo indirizzo negli studi di storia economica, indirizzo che ben si differenzia da quel vieto e superato storicismo materialista, alla cui base stava il pregiudizio filosofico per cui solo nel fattore economico si ravvisava il principio dell'evoluzione sociale.

Gli argomenti trattati dal Mira, e a lui suggeriti dall'interessante materiale rinvenuto nell'Archivio Civico di Como, presentano una visione organica e, si può dire, completa dell'economia comasca dal quattrocento al seicento. Dopo uno studio introduttivo su *La popolazione di Como nel XVI secolo*, l'A. ci presenta una interessante ricerca su *La Potenza economica dei comaschi nell'anno 1439*, in cui prendendo in esame l'estimo compilato sotto Filippo Maria Visconti, da esso trae notevoli risultati sulla composizione della società comasca e sulla distribuzione della ricchezza nelle varie classi sociali, in un periodo in cui le attività industriali e artigiane da due secoli fiorenti in Lombardia non avevano ancora iniziata la loro fase di declino.

Al periodo in cui tale decadenza economica è già in pieno sviluppo e cioè al secolo XVI, sono dedicati tre studi: *L'arte degli aromatori e l'arte dei barbieri a Como nel XVI secolo*, con pubblicazione degli statuti delle due corporazioni; *Consumi, industrie e commerci a Como nel XVI secolo*; e *Note sull'economia peschereccia a Como nel XVI secolo*. Seguono da ultimo due studi di politica annonaria, e cioè: *Gli assaggi del pane a Como nei secoli XV, XVI e XVII*, relativo a un singolare sistema di controllo e di determinazione della qualità e del prezzo del pane compiuto dall'autorità cittadina, e *Un episodio di politica annonaria: importazione di grani a Como nel 1628*, col quale si può dire che l'A., sia per tempo che per argomento, tende ad allacciarsi a quei problemi di politica economica che furono tanto dibattuti nel sec. XVIII dagli economisti lombardi, e che non poche affinità presentano con le più recenti tendenze della realtà politica ed economica.

LUIGI PROSDOCIMI

In gloria di Roma. Orazione di ELIO ARISTIDE. Introduzione, traduzione, commento di LUIGIA ACHILLEA STELLA, Roma 1940, pp. 138.

È questa la seconda traduzione italiana dell'orazione che Elio Aristide pronunciò, in gloria di Roma e dell'Impero, nel 144 d. Cr., innanzi al pubblico dell'Urbe.

Della fatica filologica della Stella e dei suoi risultati dirà altri con maggiore competenza; può da noi essere qua rilevato il notevole sforzo

compiuto dalla traduttrice per valorizzare l'importante « documento » e dotando la traduzione di numerose annotazioni e, soprattutto, facendole precedere una vivace introduzione in cui appunto si tenta una ricostruzione storica attraverso il materiale fornito dalla orazione.

Certo l'orazione di Aristide come fonte di cognizione storica trova limiti precisi nel suo stesso carattere necessariamente laudatorio per cui esula da essa e invano in essa si cercherebbe una qualsiasi analisi critica. Essa è e resta una « celebrazione » retorica in cui non solo sono stati presi in esame esclusivamente i valori positivi dell'Impero ma ancora questi devono essere stati inevitabilmente accentuati ed esagerati e perciò, almeno in parte, falsati. Anche così tuttavia, anzi soprattutto così e cioè tenendo ben presenti questi suoi limiti, l'orazione può essere utilizzata dallo storico. E l'opera di Luigia Achillea Stella serve se non altro a confutare le negazioni troppo rigide ed assolute di alcuni e a condannare la dimenticanza di altri. Ma l'orazione di Aristide ha una caratteristica essenziale sua propria che le conferisce assoluta originalità. Tale caratteristica, assai bene messa in rilievo dalla Stella, è data dal particolare angolo visuale da cui il retore osserva l'Impero. « Orientale, Elio Aristide arriva dalla provincia d'Asia: estraneo alla vita della capitale, alla quale pure si rivolge, vede l'impero e l'imperatore con lo sguardo di chi sta alla periferia: e quindi in un quadro più vasto, dove l'imperatore è il capo non di Roma ma del mondo romano imperiale, e Roma è la capitale dell'Impero. A lui interessa ed importa essenzialmente la politica imperiale nelle provincie ». Per tale riguardo e sotto tale aspetto ci sembra innegabile che l'orazione meriti — come documento originale — maggiore attenzione di quanto non abbia avuto per il passato.

*

**

In un momento in cui, nel campo del diritto romano, le fonti extragiuridiche — in particolare le retoriche — formano oggetto di nuova e più attenta valutazione è naturale che l'orazione di Elio Aristide possa attirare anche la curiosità del romanista. Non molto tuttavia il giurista ha il diritto di chiedere, quanto a conoscenze giuridiche, a un retore greco, contemporaneo di Gaio e di Pomponio, piovuto in Roma dall'Asia Minore. Anche per questo verso le poche e non sempre precise notizie che possiamo ricavare — di certo non nuove ma se non altro a conferma delle già note — interessano in quanto riguardano alcuni riflessi provinciali del diritto imperiale dell'età degli Antonini. Troviamo *accenni*: all'uso frequente delle *epistulae* o *rescripta* con cui il principe rispondeva ai magistrati provinciali che richiedevano il consiglio « su vertenze giudiziarie o petizioni pubbliche e private » (32, 33); ad una accentuata facilità a concedere la cittadinanza romana quanto meno agli « elementi più colti, più abili, più capaci di tutte le provincie » (59, 60; cfr. anche 64, 74) il che prelude e prepara la costituzione Antoniniana del 212; all'uso di inviare *curatores* o *procuratores* alle città che si trovassero in

difficoltà amministrative (67); al *consilium principis* (107). Le notizie che riguardano il sistema della *appellatio* (37-39) — lodato da Aristide con convinzione — ci confermano non solo che il regime della *cognitio extra ordinem* trovò nelle provincie normale e comune applicazione, mentre invece in Roma e in Italia di fronte all'*ordo iudiciorum* ebbe per lungo tempo carattere eccezionale, ma altresì che dovette essere proprio il regime della *appellatio* e influire decisamente sulla trasformazione della procedura romana determinando il prevalere dal procedimento *extra ordinem*. Una retorica esercitazione di parole rimane invece il tentativo di sistemare e definire la costituzione politica romana come il temperamento ideale delle tre forme classiche di governo della teoria aristotelica dello stato (90).

*
**

Consenta l'autrice alla nostra meticolosità di giuristi di rilevare due imprecisioni che in una eventuale nuova edizione potrebbero scomparire, e che, comunque, non intaccano il valore sostanziale dell'opera.

Nella introduzione a p. 23 si dice: « Il senato, se pure in teoria manteneva tutti i suoi privilegi ed il suo carattere di supremo organo consultivo e deliberativo, in *pratica da quando il senato-consulto aveva perso valore di legge*, riduceva il suo potere ad un intervento puramente formale, limitandosi a sancire la volontà dell'imperatore ». Ora se è ancora incerta l'epoca in cui il senato-consulto cominciò ad avere il valore di legge è indubitabile che tale valore gli fu *almeno* riconosciuto proprio all'epoca di Antonino Pio. Gaio, contemporaneo di Aristide, inequivocabilmente afferma: *Senatus consultum legis vicem optinet* (I, 4). Che poi il senato svolgesse una attività puramente formale limitandosi a sancire la volontà dell'imperatore questo è vero non solo a datare dall'epoca di Antonino Pio ma sin da quando il Senato comincia a svolgere le sue nuove funzioni legislative: sin dall'epoca augustea. Si veda il V editto di Cirene contenente un senato-consulto del 4 a. Cr. (*Notiziario archeologico del Ministero delle Colonie*, fasc. IV, 1927, p. 13) da cui chiaramente risulta come, anche in questa funzione, il Senato fosse subito divenuto docile strumento dell'imperatore.

Nella nota 98 a p. 131 si dice: « Nel linguaggio del diritto romano i forestieri (*peregrini dediticii*) perdono la cittadinanza originaria e diventano cittadini romani, acquistando la cittadinanza di Roma ». La specificazione *peregrini dediticii* è erronea e certo dovuta ad equivoco. Proprio ai *dediticii*, per la loro particolare condizione di inferiorità rispetto a tutti gli altri peregrini, mai fu concessa la cittadinanza romana, almeno fino a Caracalla, e molti ancora sostengono che anche la *constitutio* del 212 l'abbia negata loro, come sembrerebbe confermato dal testo greco del documento conservatoci nei papiri di Giessen (PGiss. 40): « Concedo la cittadinanza dei Romani a tutti i peregrini della terra salvo i *dediticii* ».

ROSARIO VACCARO DELOGU